



**Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione**

**Organismo Intermedio
PON Inclusion**

**Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale**

**Autorità di Gestione
PON Inclusion**

SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO

per l'attuazione del progetto **"INLAV Lombardia – INTEGRAZIONE LAVORO Lombardia"**

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - CCI n. 2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014) n. 10130 del 17 dicembre 2014, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2014)10130 la quale approva determinati elementi del Programma Operativo "Inclusione" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia, assegnando tra l'altro al PON risorse aggiuntive in tema di "Accoglienza e integrazione migranti";

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 che modifica la Decisione di esecuzione C(2014)10130 la quale approva determinati elementi del Programma Operativo "Inclusione" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia e ss.mm.ii. riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021;
- l'Asse prioritario 3 "Sistemi e modelli di intervento sociale" del citato PON, relativo all'attuazione dell'Obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione", che persegue, tra gli altri, l'obiettivo specifico 9.2.3 "Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria ed alle persone a rischio di discriminazione" (Azioni di sistema e pilota);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- la legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", che contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende responsabilità e sanzioni per i "caporali" e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione;
- il "Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)", approvato il 20 febbraio 2020 dal Tavolo Operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito dall'articolo 25-quater del Decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
- le "Linee Guida Nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura", redatte nell'ambito del "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)" e approvate dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2021 in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- la Legge Regionale n. 22 del 28 settembre 2006, così come modificata dalla Legge Regionale n. 9 del 4 luglio 2018, che promuove la piena occupazione, la qualità, la regolarità, la sicurezza e la stabilità del lavoro e attribuisce alla Regione le competenze per la promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con D.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che tra gli obiettivi regionali prevede lo sviluppo di politiche di inclusione sociale, con attenzione alle situazioni di povertà, fragilità, limitazione della libertà personale e di particolare vulnerabilità, e la realizzazione di programmi finalizzati a specifici gruppi di target,

facilitando e qualificando i percorsi di integrazione a livello territoriale delle persone in situazione di particolare vulnerabilità e marginalità affrontando la complessità dei bisogni e la loro problematicità, anche attraverso il sostegno e lo sviluppo delle reti territoriali;

- l'art. 3 dello Statuto d'autonomia della Lombardia (Legge regionale statutaria n. 1 del 30 agosto 2008) che, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e garantisce l'apporto dei soggetti della sussidiarietà orizzontale nella programmazione e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 3302 del 29 ottobre 2021 la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito DG Immigrazione), nel quadro dell'attuazione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura (2020-2022) e nella prospettiva di allargare gli ambiti di intervento anche a comparti diversi da quello agricolo interessati dal fenomeno, ha comunicato alle Regioni e Province Autonome più sviluppate e in transizione l'avvio di un'azione sinergica e complementare all'attuazione del suddetto Piano attraverso una manifestazione di interesse per la presentazione di idee progettuali per interventi di supporto all'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo;
- la DG Immigrazione ha individuato le risorse per la realizzazione di tali progettualità a valere sul PON Inclusione - FSE 2014-2020 ed altresì, per lo sviluppo delle attività progettuali oltre la data di chiusura del programma operativo dell'FSE per l'Inclusione Sociale stabilita al 31 dicembre 2023 e fino al termine ultimo previsto per il completamento delle attività al 30 giugno 2024, a valere su ulteriori risorse, comunitarie o nazionali, determinando l'allocazione finanziaria massima per ogni Ente destinatario della suddetta comunicazione sulla base della presenza di cittadini di paesi terzi nei rispettivi territori;
- in considerazione della presenza nel territorio regionale di cittadini di Paesi terzi in misura maggiore alle 200.000 unità, per la Regione Lombardia è stato determinato un finanziamento massimo di euro 4.000.000,00;
- Regione Lombardia ha aderito alla manifestazione di interesse summenzionata con comunicazione alla DG Immigrazione del 15 novembre 2021;
- acquisita l'adesione delle Regioni alla manifestazione di interesse, la DG Immigrazione ha richiesto con nota prot. n. 3534 del 22 novembre 2021 la trasmissione della proposta sintetica di intervento;
- Regione Lombardia, in considerazione della necessità di garantire in fase progettuale un'adeguata valutazione delle necessità nei diversi territori e in fase operativa l'efficacia nella realizzazione dei servizi progettati, ha avviato da subito un confronto con ANCI Lombardia che, con il supporto scientifico dell'Università di Milano Bicocca, ha dato disponibilità alla collaborazione per la progettazione, programmazione, attuazione e valutazione delle attività progettuali;

- a seguito del confronto con ANCI Lombardia, il Soggetto Proponente Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano, CF 80050050154, ha presentato in data 15 dicembre 2021 alla DG Immigrazione, Organismo Intermedio del PON e del POC Inclusione, la proposta progettuale per la realizzazione del progetto “INLAV Lombardia – INTEgrazione LAVoro Lombardia”, finanziato sul PON e sul POC Inclusione e/o altro fondo in fase di definizione da parte dell’Organismo Intermedio, definendone gli obiettivi e delineando sinteticamente le linee di intervento;
- la DG Immigrazione, valutata la proposta progettuale di cui sopra, con nota prot. n. 335 dell’8 febbraio 2022 ne ha confermato l’idoneità rispetto alle finalità del programma e ha invitato l’amministrazione regionale a presentare la progettazione esecutiva;

DATO ATTO che:

- la DG Immigrazione ha stabilito in 5 il numero indicativo massimo di partner di progetto, con riferimento ad alcune tipologie di soggetti ammissibili che comprendono, tra gli altri, “Istituti scolastici di ogni ordine e grado, Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari” e le “Anci regionali”;
- la durata complessiva del progetto è fissata in massimo 24 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto direttoriale di approvazione della convenzione di sovvenzione, salvo eventuali proroghe dettate dall’esigenza di completamento di interventi programmati;
- Regione Lombardia, con nota prot. n. E1.2022.0177212 del 20 maggio 2022, ha trasmesso alla DG Immigrazione, nei termini previsti, la progettazione esecutiva richiesta nella quale sono anche stati formalizzati i partner di progetto individuati dalla Regione Lombardia, i quali contribuiranno alla realizzazione delle attività sul territorio regionale;
- la DG Immigrazione con nota prot. n. 2029 del 14 luglio 2022 ha richiesto alcune integrazioni e specificazioni in merito alla progettazione esecutiva;
- con nota prot. n. E1.2022.286496 del 25 luglio 2022, Regione Lombardia ha trasmesso una nuova versione del progetto, integrata e rivista sulla base delle richieste pervenute dalla DG Immigrazione;
- la DG Immigrazione, con nota prot. n. 2519 dell’8 settembre 2022, ha richiesto ulteriori chiarimenti rispetto alle integrazioni presentate;
- con nota prot. n. E1.2022.0335771 del 16 settembre 2022, Regione Lombardia ha trasmesso la progettazione esecutiva ulteriormente modificata in base agli indirizzi ricevuti;
- con nota prot. n. 2778 del 03 ottobre 2022 il Direttore Generale della DG Immigrazione, in qualità di Organismo Intermedio del PON e del POC Inclusione 2014-2020, ha comunicato a Regione Lombardia l’approvazione della progettazione esecutiva denominata “INLAV Lombardia – INTEgrazione LAVoro Lombardia”, così come inviata dalla Regione Lombardia con nota prot. n. E1.2022.0335771 del 16 settembre 2022;
- ai fini della sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione tra la Regione Lombardia – in qualità di capofila di progetto – e la DG Immigrazione – in qualità di Organismo Intermedio del Programma PON Inclusione – è richiesta la trasmissione dell’Accordo di partenariato sottoscritto tra i partner di progetto;

- lo stanziamento delle risorse e le modalità di gestione dei flussi finanziari saranno formalizzati nella suddetta Convenzione;

CONSIDERATO che:

- ANAC, con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017, ha chiarito che ANCI, a seguito del D.Lgs.175/2016 e al pari di altre associazioni di Enti locali a qualsiasi fine costituite, si configura quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, e può pertanto stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, demanda all'ANCI la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
- ANCI, ai sensi del vigente Statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale. ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città - Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al D.Lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- ANCI Lombardia partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare dall'art. 36 dello stesso che recita "L'Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali...";

CONSIDERATO altresì che ANCI Lombardia:

- come da Statuto vigente, costituisce associazione autonoma regionale dei Comuni lombardi, associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale ed è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione;
- in particolare, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, rappresenta i Comuni lombardi nei rapporti con la Regione, avendo particolare riguardo alle peculiarità, alle prerogative, agli interessi delle singole comunità; persegue scopi di attuazione e tutela delle autonomie locali sancite dalla Costituzione; promuove la partecipazione degli associati a forme di collaborazione e di coordinamento; mantiene collegamenti operativi con le Province, la Città Metropolitana, le Comunità Montane, le Associazioni regionali e nazionali degli Enti locali, nonché con Organi ed Enti regionali, statali ed europei che hanno relazione istituzionale e/o rapporti operativi con l'attività degli Enti associati;
- è stata individuata, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 22, quale componente di diritto del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e fa parte di tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali;

- assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali che rappresenta, individua, promuove e realizza attività di sostegno, di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza e di consulenza a favore degli Enti associati;
- in partnership con Regione Lombardia, ha già promosso e concretizzato interventi rivolti a cittadini provenienti da Paesi Terzi per migliorare la loro situazione di vulnerabilità e favorirne l'inclusione sociale attraverso la qualificazione dei servizi territoriali, sviluppando una significativa esperienza anche nel supporto alla governance dei servizi erogati a livello locale;
- collabora con Regione Lombardia, nell'ambito dell'accordo di cui alla D.G.R. del 21 marzo 2022 n. 6155, sul tema della sicurezza sul lavoro e del contrasto alle situazioni di irregolarità mediante il potenziamento dei controlli nei cantieri edili da parte delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) con l'aiuto di operatori della Polizia locale, promuovendo a tal fine l'adesione e la partecipazione degli Enti Locali;
- è soggetta, come articolazione regionale di ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali a qualsiasi fine costituite, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, configurandosi pertanto quale amministrazione aggiudicatrice che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, come chiarito dall'ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 a seguito del D.Lgs. 175/2016 e assume la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO inoltre che l'Università degli Studi di Milano – Bicocca:

- contempla nella propria organizzazione il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, costituitosi nel gennaio 1999 con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nell'indagine scientifica sulla società contemporanea e nello studio della teoria sociale;
- risulta impegnata, attraverso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, che nel 2018 ha ricevuto dal MIUR la qualificazione di Dipartimento di Eccellenza, in una serie di ambiti di ricerca rilevanti per il progetto INLAV Lombardia, tra cui dinamiche migratorie, diritti umani e cittadinanza, trasformazioni del lavoro e del mercato del lavoro, gestione dei servizi e dei sistemi di welfare, sviluppo locale capitale sociale e reti;
- data l'attività pluriennale svolta nei propri Laboratori e Centri dipartimentali nonché nei Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari, dispone di consistenti basi informative delle politiche pubbliche, raccolte ed analisi di dati sulle dinamiche migratorie, sulle trasformazioni del lavoro e del mercato del lavoro, sulle politiche sociali e per l'inclusione;

ATTESO che:

- le Parti, mediante il progetto INLAV Lombardia, perseguono l'interesse comune di realizzare nel territorio regionale un intervento strutturato in risposta al problema del fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento lavorativo in diversi comparti produttivi, fenomeno che colpisce in particolare i soggetti più fragili e vulnerabili (migranti, donne, minori), supportando, tramite questa

partnership istituzionale, gli enti locali e le reti territoriali del privato sociale nel perseguimento di obiettivi comuni di promozione dell'inclusione sociale;

- il progetto INLAV si pone come contributo all'attuazione – per quanto di competenza e limitatamente al territorio regionale – del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, prendendo in considerazione anche settori economici diversi e sviluppando in particolare le azioni “Comunicazione e sensibilizzazione”, “Protezione e assistenza” e “Reinserimento socio-lavorativo” del Piano stesso;
- il progetto INLAV persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - a. a partire dall'analisi della situazione esistente, elaborare un Modello per l'emersione del sommerso e per l'inclusione in Lombardia (Modello INLAV) ispirato alle Linee Guida nazionali in materia e promuovere il capacity building attivando almeno un Patto territoriale per Provincia/Città Metropolitana per l'emersione del sommerso e l'inclusione in raccordo con le politiche regionali;
 - b. realizzare un'azione regionale di sistema tesa a corroborare le competenze dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo dell'identificazione e del reinserimento socio-lavorativo, oltre che a informare e sensibilizzare le comunità sul tema;
 - c. sperimentare il modello di intervento INLAV, secondo le specificità dei territori coinvolti, mediante l'attivazione di Punti Unici di Accesso in 12 ambiti sociali territoriali e la definizione di appositi servizi da integrare nella programmazione locale;
 - d. valutare gli effetti prodotti dalle azioni realizzate validando il Modello INLAV e predisporre azioni di diffusione del medesimo ad altri ambiti lombardi oltre quelli della sperimentazione;
- il progetto INLAV propone un approccio integrato per cui risulterà essenziale il coinvolgimento e il contributo – sia come destinatari delle iniziative di formazione e sensibilizzazione sia come attuatori della sperimentazione del modello INLAV – degli Enti Locali (declinati nella veste di Ambiti Territoriali), insieme ai soggetti del Terzo Settore che operano in sinergia con i primi e insieme agli operatori pubblici e privati competenti in materia di servizi al lavoro e inserimento socio-lavorativo;

PRESO ATTO che:

- le Parti stipulano il presente Accordo di partenariato esclusivamente nell'interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa al perseguimento degli obiettivi comuni di cui sopra;
- le Parti con il presente Accordo di partenariato intendono disciplinare gli impegni reciproci e le rispettive responsabilità ai fini della realizzazione delle attività del Progetto “INLAV – INTEGRAZIONE LAVoro Lombardia”;
- il Progetto esecutivo, di cui all'Allegato A, è stato elaborato e redatto – come da richiesta della DG Immigrazione – in modo da presentare le relative attività come tasks articolati in una serie di WP (work package), di seguito elencati, per l'implementazione dei quali è definito puntualmente il ruolo di ogni partner:
 - o WP n.0 – Management, disseminazione, valutazione e monitoraggio

- WP n.1 – Capacity building e Patti territoriali INLAV
 - WP n.2 – Cruscotto informativo
 - WP n.3 – Sviluppo dei sistemi di regolamentazione
 - WP n.4 – Azioni diffuse a sostegno dell'emersione e dell'inclusione
 - WP n.5 – Definizione e sperimentazione dei servizi territoriali per l'emersione del sommerso e l'inclusione (Servizi INLAV)
 - WP n. 6 – Valutazione e validazione del Modello di intervento INLAV;
- l'efficacia e l'attuazione del presente Accordo di partenariato sono condizionate alla sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione tra la Regione Lombardia – capofila di progetto – e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Organismo Intermedio del Programma PON Inclusione;

**TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI:**

- a. Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano, C.F. 80050050154, in qualità di Soggetto Capofila, rappresentato dal Direttore Generale alla Formazione e Lavoro, Dott. Paolo Mora, munito degli occorrenti poteri;
- b. Anci Lombardia, con sede in Via Rovello n. 2 – 20121 Milano, C.F. 80160390151, in qualità di Soggetto Partner, rappresentato dal Segretario Generale Rinaldo Mario Redaelli, munito degli occorrenti poteri;
- c. Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede in Via Bicocca degli Arcimboldi n. 8 – 20126 Milano, C.F. 12621570154, in qualità di Soggetto Partner, rappresentato dal Pro-Rettore alla Ricerca, Professore Guido Angelo Cavaletti, munito degli occorrenti poteri;

**Stipulano il seguente
ACCORDO DI PARTENARIATO**

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse summenzionate e gli allegati di seguito indicati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

- Allegato 1 – Progetto Esecutivo
- Allegato 2 – Piano Finanziario
- Allegato 3 – Cronoprogramma

Articolo 2

Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo ha la finalità di:

- elaborare, sperimentare e valutare un Modello per l'emersione del sommerso e per l'inclusione in

- Lombardia coinvolgendo i diversi territori regionali;
- prevenire la diffusione del lavoro irregolare e favorire l'emersione dalla irregolarità lavorativa promuovendo l'occupazione dignitosa e di qualità.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo vengono disciplinati i rapporti e gli impegni reciproci tra la Regione Lombardia, in qualità di capofila ed i soggetti partner su indicati, per la realizzazione delle azioni previste nel progetto esecutivo "INLAV Lombardia – INtegrazione LAVoro Lombardia" allegato al presente Accordo, che ne forma parte integrante.

Le parti, nel rispetto delle proprie funzioni, responsabilità e autonomia organizzativa, si impegnano a collaborare alla buona riuscita dell'intervento.

Articolo 4

Obblighi in capo al Soggetto Capofila

Nell'esercizio della realizzazione delle attività progettuali ai sensi del precedente art. 3, la Regione Lombardia rappresenta il Soggetto capofila ed è responsabile unico nei confronti dell'Amministrazione per l'attuazione del progetto. La Regione Lombardia ha la responsabilità di:

- a) firmare, in virtù dei mandati conferiti dai partner di progetto, la Convenzione di Sovvenzione con la DG Immigrazione;
- b) avviare e attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;
- c) predisporre, raccogliere, conservare e inviare gli atti, i documenti e le informazioni richieste dalla DG Immigrazione, e comunicare alla stessa le modalità di conservazione e l'ubicazione della documentazione in originale. Tali attività non potranno essere delegate in alcun modo dal capofila ai partner di progetto o ad altri soggetti;
- d) fornire ai partner di progetto ogni comunicazione relativa al progetto;
- e) individuare e designare il Referente di Progetto, da comunicare alla DG immigrazione entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione di sovvenzione;
- f) partecipare ad incontri periodici organizzati dalla DG Immigrazione al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;
- g) fornire alla DG Immigrazione tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento dell'intervento, necessaria, in particolare, all'elaborazione delle Relazioni di attuazione annuali;
- h) informare la DG Immigrazione delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione;
- i) predisporre e inserire sul sistema informativo Piattaforma Multifondo le domande di rimborso relative alle spese e alle attività di propria competenza, anche con riferimento ai soggetti partner elencati in premessa;
- j) ricevere i finanziamenti da parte della DG Immigrazione ed assicurare che vengano riassegnati tempestivamente ai soggetti partner per quanto di competenza, conservandone la relativa documentazione;
- k) indicare il codice CUP attribuito al progetto in ogni atto relativo all'operazione finanziata e comunicare tale codice ai soggetti partner che contribuiscono alla realizzazione delle attività in capo al Soggetto capofila;
- l) avviare ed attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;
- m) assicurare che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano sostenute spese entro e non oltre la data di chiusura del progetto. A tal fine le spese devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;

- n) garantire, con riferimento all'attuazione del progetto, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;
- o) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e conforme alle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
- p) mettere a disposizione in caso di controlli, audit e valutazioni, tutta la documentazione richiesta (inclusa la documentazione dei partner di progetto), ovvero comunicare la sede presso cui è detenuta la documentazione in formato originale;
- q) assicurare l'utilizzo e la costante implementazione del sistema informativo per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati amministrativi, contabili e di monitoraggio fisico relativi al progetto, secondo le modalità e tempistiche definite in Convenzione;
- r) assicurare, nel corso dell'intero periodo di vigenza della Convenzione, i necessari raccordi con la DG Immigrazione, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dalla DG Immigrazione medesima;
- s) garantire, anche da parte degli altri partner di progetto, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 e all'Allegato XII del Regolamento (CE) n. 1303/2013, nonché alle Linee guida per la comunicazione del PON Inclusione;
- t) assicurare il rispetto dei principi orizzontali garantendo il rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne;
- u) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o europei o attraverso altri periodi di programmazione e il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività progettuali;
- v) collaborare all'espletamento di ogni altro onere e adempimento previsto a carico della DG Immigrazione dalla normativa europea in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
- w) predisporre le relazioni trimestrali a supporto delle domande di rimborso caricate sul sistema informativo multi-fondo con riferimento alle attività realizzate dalla Regione Lombardia e dai partner operanti sul territorio regionale.

Articolo 5

Obblighi in capo ai soggetti partner

Nell'ottica della cooperazione attiva e dell'assunzione dei corrispondenti impegni nella gestione del progetto nonché nel rispetto del ruolo e delle responsabilità ricadenti in capo al Soggetto capofila nei confronti della DG Immigrazione, i partner di progetto, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano ed obbligano ad adeguarsi alle richieste ed alle eventuali prescrizioni promanate dal Soggetto Capofila, in particolar modo per quanto attiene agli aspetti direttamente ed indirettamente connessi con gli specifici obblighi posti a carico del Soggetto capofila con la sottoscrizione della Convenzione con la DG Immigrazione – OI PON Inclusione, come richiamati anche nell'art. 4 del presente Accordo.

Ferma restando la responsabilità amministrativa del Soggetto capofila nei confronti dell'Amministrazione concedente, resta inteso che ciascun partner di progetto sarà responsabile della mancata od inesatta gestione e/o esecuzione delle varie fasi/attività progettuali delle quali è investito, come dettagliatamente individuate nella proposta progettuale esecutiva approvata e sopra richiamata, e che in nessun caso una delle parti potrà essere ritenuta responsabile per eventuali obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi.

I partner si impegnano, inoltre, a porre in essere e assolvere ogni obbligo e adempimento per quanto di loro spettanza, connesso con i compiti ai medesimi demandati sulla base del presente accordo e/o dei successivi eventuali accordi in merito, mandando altresì indenne il Soggetto capofila da ogni onere e responsabilità che a questo derivasse dal mancato rispetto degli impegni ed obblighi menzionati, per

fatto od omissione dei singoli partner.

In particolare, i soggetti partner di progetto hanno l'obbligo di:

- a) eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività progettuali di competenza;
- b) inviare al Capofila i dati necessari per predisporre i report da inviare alla DG Immigrazione, i consuntivi e altri documenti richiesti nel corso dell'attuazione del progetto;
- c) inviare al Capofila nei casi specificamente richiesti dal presente atto o dalla stessa DG Immigrazione, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;
- d) informare tempestivamente il Capofila di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- e) informare il Capofila delle eventuali modifiche ritenute da apportare al budget di progetto in conformità alla normativa di riferimento;
- f) inviare al Capofila tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di audit e/o controlli diversi, ovvero comunicare la sede presso cui è detenuta la documentazione in formato originale, impegnandosi altresì, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità, a consentire lo svolgimento delle verifiche che saranno svolte da parte delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo e a collaborare alla loro corretta esecuzione;
- g) collaborare attivamente all'espletamento di ogni altro onere e adempimento previsto a carico del Soggetto Capofila dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;
- h) fornire al Capofila la documentazione necessaria per inserire sul sistema informativo Piattaforma Multifondo le domande di rimborso;
- i) utilizzare il conto corrente dedicato per le movimentazioni di pertinenza del progetto secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- j) utilizzare il CUP di progetto fornito dal Capofila su tutte le comunicazioni afferenti al progetto e sulle attestazioni di spesa;
- k) in materia di affidamento di attività a enti terzi, osservare le norme UE e le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii relativo agli appalti pubblici e a quanto specificamente previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 11 del 7 aprile 2003, n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 40 del 7 dicembre 2010.

Articolo 6

Responsabilità per lo sviluppo delle attività progettuali

Regione Lombardia si impegna:

- in qualità di responsabile del WP1 "Capacity building e Patti territoriali INLAV", a curare direttamente le attività connesse alla sottoscrizione dei Patti territoriali INLAV per l'emersione del sommerso e l'inclusione e a garantire il coordinamento dei processi valorizzando le sinergie attivate sul territorio;
- in qualità di responsabile del WP5 "Definizione e sperimentazione dei servizi territoriali per l'emersione del sommerso e l'inclusione (Servizi INLAV)", a coordinare la definizione e sperimentazione dei Servizi INLAV e a supervisionare e controllare i Punti Unici di Accesso INLAV appositamente attivati o potenziati con i relativi servizi;
- nell'ambito dei restanti WP, a fornire gli indirizzi dell'azione, supervisionarne e supportarne l'implementazione, e a dare accesso ai dati di fonte amministrativa e istituzionale necessari per la valutazione delle sperimentazioni implementate e per la validazione del Modello di intervento INLAV.

ANCI Lombardia si impegna:

- nell'ambito del WP0, ad assolvere al ruolo di coordinamento operativo e amministrativo, oltre

alle attività di rendicontazione delle spese sostenute sulla base delle indicazioni fornite e alla co-gestione insieme al Capofila dell'attività di comunicazione del progetto;

- in qualità di responsabile del WP3 "Sviluppo dei sistemi di regolamentazione", a curare l'implementazione dello Studio relativo all'impatto degli atti amministrativi sul lavoro sommerso e la produzione dei modelli (capitolati, regolamenti, gare) da rendere disponibili agli Enti Locali;
- in qualità di responsabile del WP4 "Azioni diffuse a sostegno dell'emersione e dell'inclusione", a coordinare e gestire la definizione e realizzazione dei Piani formativi e della Campagna di comunicazione;
- per quanto concerne gli altri WP, in virtù del proprio ruolo – richiamato in premessa – di rappresentanza istituzionale ed intermediazione e interlocuzione privilegiata nei confronti di Comuni ed enti di derivazione comunale, a supportare la sottoscrizione dei Patti territoriali INLAV e l'attività di networking finalizzata a coinvolgere e mettere in rete i diversi soggetti pubblici/privati (WP1), a partecipare all'analisi dei sistemi esistenti di raccolta dati e alla redazione di un piano di fattibilità per un sistema integrato (WP2), a contribuire alla selezione degli operatori dei PUA INLAV e alla definizione e sperimentazione dei Servizi INLAV (WP5), a gestire le azioni di trasferimento del modello di intervento INLAV ad altri ambiti sociali territoriali lombardi oltre i territori della sperimentazione (WP6).

L'Università degli Studi di Milano Bicocca si impegna:

- in coerenza con il lavoro continuativo svolto dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale per sviluppare la conoscenza e la pratica di metodi e tecniche di raccolta ed analisi dei dati nella ricerca sociale, a collaborare all'elaborazione del modello di intervento INLAV e ad effettuare la sua valutazione;
- in qualità di responsabile del WP2 "Cruscotto informativo", a curare l'analisi dei sistemi esistenti di raccolta dati sul tema del lavoro irregolare, a redigere un piano di fattibilità circa un sistema integrato di raccolta dati e a curare il processo di produzione di un Cruscotto informativo;
- in qualità di responsabile del WP6 "Valutazione e validazione del Modello di intervento INLAV", a raccogliere ed analizzare i dati in modo da consentire la valutazione delle sperimentazioni territoriali effettuate e la standardizzazione del modello di intervento INLAV;
- per quanto concerne il contributo agli altri WP, a collaborare alla definizione del modello INLAV e allo sviluppo dei contenuti necessari alla sottoscrizione dei Patti territoriali INLAV (WP1), a sviluppare alcuni dei contenuti strategici ed operativi relativi all'attività di formazione e comunicazione (WP4), a contribuire allo sviluppo del Toolkit operativo PUA INLAV con servizi dedicati, alla formazione degli Operatori dei PUA e alla pianificazione di un modello di monitoraggio/valutazione dei PUA e relativi servizi (WP5).

Articolo 7

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, è individuato, quale responsabile dell'attuazione, il Dirigente pro tempore della Struttura Coordinamento Rete Centri per l'Impiego del Soggetto capofila Regione Lombardia.

Al Responsabile vengono conferiti i seguenti compiti:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione del progetto attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei soggetti partner, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del progetto, secondo le modalità indicate dalla DG Immigrazione;

- e) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza agli altri partner progettuali e alla DG Immigrazione.

Articolo 8

Modalità di liquidazione e circuito finanziario

Le parti si danno reciprocamente atto che le risorse finanziarie saranno trasferite al Soggetto capofila, secondo le modalità definite nella Convenzione tra la Regione Lombardia e la DG Immigrazione. La Regione provvederà al successivo trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti partner.

Le parti si danno reciprocamente atto che le somme sopra specificamente indicate per ciascun partner rimangono condizionate nel loro ammontare alle verifiche effettuate da parte della DG Immigrazione e, pertanto, potranno subire variazioni in diminuzione come conseguenza di eventuali mancati riconoscimenti di voci di spesa da parte della stessa.

Il Soggetto capofila e i partner di progetto si impegnano ad agire secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Il Soggetto capofila Regione Lombardia riceverà il finanziamento sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Milano – (codice Ente) 30268 e trasferirà le risorse spettanti ai soggetti partner sui conti dedicati di seguito indicati:

PARTNER	CONTO CORRENTE
Anci Lombardia	IT06M0623001600000057333774 Banca Credit Agricole
Università degli Studi di Milano – Bicocca	Conto Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Milano - 0158598

Articolo 9

Risorse finanziarie

Il Piano finanziario di cui all'Allegato B, parte integrante del presente Accordo, definisce l'ammontare massimo di risorse spettanti a ciascuna delle Parti, a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle rispettive attività e rendicontate secondo le modalità previste dal programma, nel rispetto della suddivisione del Progetto in due Fasi temporali, corrispondenti alla disponibilità di fonti di finanziamento diverse, che saranno definite dalla DG Immigrazione in sede di Convenzione con il capofila.

Ente	Totale Fase 1 (dall'avvio formale al 31/12/2023)	Totale Fase 2 (dal 01/01/2024 al 30/06/2024)	Totale
REGIONE LOMBARDIA	1.373.960,80	544.408,32	1.918.369,12
ANCI LOMBARDIA	1.075.968,68	639.050,43	1.715.019,11
UNIMIB	252.777,98	113.765,59	366.543,57
Totale	2.702.707,46	1.297.224,34	3.999.931,80

Articolo 10

Decorrenza e Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione tra la Regione Lombardia e la DG Immigrazione, a cui l'attuazione del progetto INLAV è subordinata, e ha durata fino alla conclusione del Progetto di cui all'Allegato A, prevista al 30 giugno 2024, salvo proroghe che

dovranno essere concordate tra le Parti ed approvate dalla DG Immigrazione.

Articolo 11

Modalità di diffusione e comunicazione dei risultati

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza dei risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui al presente Accordo, nel rispetto delle "Indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020" ed eventuali ulteriori indicazioni da parte della DG Immigrazione.

Regione Lombardia, in quanto Capofila del progetto e responsabile delle attività di comunicazione e diffusione, ne verifica le modalità di attuazione e autorizza le Parti all'utilizzo dei materiali divulgativi, previa verifica dei contenuti.

Le Parti si impegnano a dare ampia pubblicità, con i mezzi e gli strumenti ritenuti più efficaci alle iniziative e agli interventi di progetto, secondo quanto previsto.

Articolo 12

Riservatezza e privacy

Alle Parti è fatto divieto di divulgare notizie e documenti di cui abbia avuto conoscenza o possesso a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati forniti nel rispetto della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali, al precipuo scopo dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)". Regione Lombardia agirà in qualità di titolare del trattamento, nominando le Parti ed ogni altro soggetto per quanto risulterà necessario a responsabile del trattamento dei dati, con specifico Atto di nomina che sarà stipulato ai sensi della DGR 812/2018.

Articolo 13

Irregolarità e sanzioni

Se, a seguito dei controlli, saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario capofila sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine indicato nella richiesta della DG Immigrazione. Laddove il Beneficiario capofila non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà della DG Immigrazione procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la risoluzione della Convenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dalla DG Immigrazione.

La DG Immigrazione può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite in loco;
- inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 4, facente capo al Beneficiario capofila;
- interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- inadempimento nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della Convenzione;
- irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli;

-recesso non giustificato del Beneficiario capofila dalla Convenzione;
 -mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità di cui all'art. 18 della Convenzione di sovvenzione;
 -in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario capofila debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire alla DG Immigrazione la somma in questione nel termine concesso dalla DG Immigrazione, anche se non è stato il destinatario finale della somma erogata.

Qualora la restituzione dei predetti importi non venisse effettuata nel termine stabilito, la DG Immigrazione si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo, ferma restando la responsabilità del Beneficiario capofila e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui la DG Immigrazione riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso anche parziale verrà imputato prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e, successivamente, della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire alla DG Immigrazione potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario capofila, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R o via PEC.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, la DG Immigrazione potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

La DG Immigrazione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario capofila, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, la DG Immigrazione sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo.

Articolo 14

Tentativo di conciliazione e Foro competente

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, lì

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Lombardia

.....

Per ANCI Lombardia

.....

Per l'Università degli Studi Milano Bicocca

.....